



CONVENZIONE

TRA

il Dipartimento della Pubblica Sicurezza (C.F. 80202230589), in persona del Direttore Centrale per gli Istituti di Istruzione, Prefetto Luciano Rosini, nato a Udine, il 14 settembre 1942

e

l'Università degli Studi di Roma Tre (C.F. 04400441004), in persona del suo Magnifico Rettore pro tempore, Professor Guido Fabiani, nato a Napoli, il 20 marzo 1939,

PREMESSO CHE

- la legge 19 novembre 1990, n. 341, all'art. 8, prevede la possibilità di realizzare forme di collaborazione esterne fra le Università ed altri soggetti, pubblici o privati, per l'attivazione di corsi di perfezionamento ed aggiornamento professionale;
- l'Università Roma Tre intrattiene da anni regolari rapporti di collaborazione in ambito scientifico-didattico con Enti operanti nell'ambito dei settori di competenza del Ministero dell'Interno (Convenzioni in data 26 ottobre 1997 e 3 maggio 2000);
- è interesse delle amministrazioni ed istituzioni in epigrafe promuovere e sviluppare, anche nel settore della pubblica sicurezza, rapporti di collaborazione sul piano didattico e della ricerca;

SI STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. 1 – AMBITO DELLA CONVENZIONE

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, alle cui dipendenze l'Istituto Superiore di Polizia cura la formazione, l'aggiornamento professionale e la specializzazione del personale appartenente ai ruoli dei dirigenti e direttivi della Polizia di Stato, da un lato, e l'Università degli Studi Roma Tre, dall'altro, convengono nel rispetto delle specifiche finalità istituzionali, di regolare i loro rapporti di collaborazione didattica e scientifica nelle aree di comune interesse.

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto forme di collaborazione tra l'Università Roma Tre e il predetto Istituto Superiore di Polizia per lo svolgimento di attività nel campo della formazione e della ricerca, con specifico riguardo alle seguenti:

- a) attività formative finalizzate al rilascio di titoli relativi a corsi di studio, corsi di perfezionamento post-lauream, master universitari di I e II livello;
- b) attività connesse ai corsi di aggiornamento, oltre che alla formazione permanente e ricorrente;
- c) altre attività di carattere scientifico-didattico, incluse le iniziative di ricerca nei settori di reciproco interesse delle Parti;
- d) attività di riconoscimento dei crediti formativi per corsi frequentati dai funzionari della Polizia di Stato presso le varie Scuole dell'Amministrazione.

ART. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha la durata di 24 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della medesima. Essa è rinnovabile alla scadenza, per un periodo di pari durata, previa comunicazione scritta in tal senso, scambiata tra le Parti.

ART. 4 – CONSIGLIO SCIENTIFICO PARITETICO

1. Per assicurare la migliore realizzazione delle varie forme di collaborazione, è istituito un Consiglio scientifico paritetico, con i compiti indicati al punto 3.

2. I componenti del Consiglio scientifico sono in numero di sei, così designati: tre in rappresentanza dell'Istituto Superiore di Polizia; tre in rappresentanza dell'Università Roma Tre. La designazione avviene entro cinque giorni dalla firma della presente convenzione.



3. Compete al Consiglio scientifico esaminare e proporre l'adozione di atti integrativi nelle forme più adeguate per l'organizzazione e gestione delle singole attività di cui all'art. 1.

Ogni decisione del Consiglio è valida se deliberata a maggioranza dei presenti. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno quattro componenti.

4. Ciascuno degli atti integrativi, qualora si tratti di attività caratterizzate da particolare complessità organizzativa e gestionale, potrà prevedere la costituzione di appositi organismi (comitati) tecnico-scientifici.

5. Competono, in ogni caso, al Consiglio scientifico le funzioni di programmazione generale e di coordinamento delle attività poste in essere in esecuzione della presente convenzione.

6. L'Istituto Superiore di Polizia provvede direttamente al funzionamento delle segreterie del Consiglio scientifico e degli eventuali organismi (comitati) tecnico-scientifici la cui sede è presso lo stesso Istituto. La partecipazione alle riunioni del Consiglio scientifico e degli eventuali organismi (comitati) tecnico-scientifici, relativamente ai componenti di designazione universitaria, è retribuita nella misura oraria indicata al punto 3 del Decreto interministeriale in data 8 maggio 2000, concernente la rideterminazione dei compensi da corrispondere ai docenti dell'Istituto Superiore di Polizia.

ART. 5 - RECESSO

Le Parti possono recedere dalla presente Convenzione in ogni tempo, con preavviso scritto di almeno 90 giorni. In tal caso sono fatte salve le spese già sostenute e gli impegni assunti alla data di ricezione della comunicazione del recesso.

ART. 6 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione e delle sue parti allegatae (protocolli esecutivi e altri appositi atti) la questione verrà in prima istanza definita per via di amichevole composizione. Qualora non fosse possibile procedere a tale forma di composizione, il foro competente per ogni decisione nel merito della controversia è quello di Roma.




ART. 7 - ONERI FISCALI

Il presente atto, redatto in bollo in triplice copia, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi e per gli effetti degli artt. 5, 6, 39 e 40 D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986. Le spese di bollo sono a carico dell'Istituto Superiore di Polizia, mentre le spese dell'eventuale registrazione graveranno sulla Parte che la richiede.

Roma, 26 luglio 2004

IL DIRETTORE CENTRALE PER
GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA

Prefetto Dot.
Luciano ROSINI



IL MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITA' DEGLI
STUDI
ROMA TRE
Prof. Guido FABIANI

